



P.G.n. 144267 Cat. 4 Cl. 4

Deliberazione N. 37

BILANCIO – Bilancio Consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2017.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

X seduta

L'anno 2018, il giorno 27 del mese di settembre nella Residenza Municipale e precisamente nella sala delle adunanze consiliari, in ordine all'avviso di convocazione del Presidente del Consiglio comunale, Valerio Sorrentino in data 20 settembre 2018 P.G.N. 140309 fatto recapitare a ciascun consigliere, si è riunito il Consiglio comunale.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, risultano presenti ed assenti i componenti del Consiglio come dal seguente prospetto:

COMPONENTI IL CONSIGLIO	Presente	Assente	Presente	Assente	
1-Rucco Francesco (Sindaco)	X		17-Marchetti Alessandro	X	
2-Albiero Roberta	X		18-Marobin Alessandra	X	
3-Asproso Ciro	X		19-Molinari Marco	X	
4-Baggio Gioia	X		20-Naclerio Nicolò	X	
5-Balbi Cristina	X		21-Pellizzari Andrea	X	
6-Barbieri Patrizia	X		22-Pupillo Sandro	X	
7-Berengo Andrea	X		23-Reginato Matteo	X	
8-Busin Filippo	X		24-Rolando Giovanni Battista	X	
9-Cattaneo Roberto	X		25-Sala Isabella		X
10-Ciambetti Roberto		X	26-Selmo Giovanni	X	
11-Colombara Raffaele		X	27-Siotto Simona	X	
12-Dalla Rosa Otello	X		28-Soprana Caterina	X	
13-Danchielli Ivan	X		29-Sorrentino Valerio	X	
14-De Marzo Leonardo	X		30-Spiller Cristiano	X	
15-Lunardi Marco	X		31-Tosetto Ennio		X
16-Maltauro Jacopo	X		32-Zezza Loredana	X	
			33-Zocca Marco	X	

e pertanto risultano

Presenti 29 - Assenti 4

Presiede: il Presidente del Consiglio comunale Valerio Sorrentino.

Partecipa: la Vice Segretario Generale dott. ssa Micaela Castagnaro.

Sono designati a fungere da scrutatori i consiglieri sigg.: Albiero Roberta, Marobin Alessandra, Naclerio Nicolò.

Alla trattazione dell'argomento sono presenti i seguenti assessori: Celebron, Cicero, Dotto, Giovine, Maino, Porelli, Tolio, Tosetto e Zoppello.

Il Presidente, già accertato il numero legale e nominati gli scrutatori, invita il Consiglio Comunale a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OMISSIS

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione, che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	29	
Astenuti	/	
Votanti	29	
Favorevoli		Albiero, Baggio, Balbi, Barbieri, Berengo, Busin, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Rosa, Danchielli, De Marzo, Lunardi, Maltauro, Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato, Rolando, Rucco, Selmo, Siotto, Soprana, Sorrentino, Spiller, Zezza, Zocca
Contrari	/	

Il Presidente ne fa la proclamazione.

Il Presidente pone, quindi, in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che viene approvata, con votazione in forma palese a mezzo di procedimento elettronico, avendo riportato

Presenti	29	
Astenuti	/	
Votanti	29	
Favorevoli		Albiero, Baggio, Balbi, Barbieri, Berengo, Busin, Cattaneo, Ciambetti, Dalla Rosa, Danchielli, De Marzo, Lunardi, Maltauro, Marchetti, Marobin, Molinari, Naclerio, Pellizzari, Pupillo, Reginato, Rolando, Rucco, Selmo, Siotto, Soprana, Sorrentino, Spiller, Zezza, Zocca
Contrari	/	

Il Presidente proclama la deliberazione immediatamente eseguibile.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni;
- che con DPCM del 28/12/2011 il Comune di Vicenza è stato inserito nella sperimentazione della nuova contabilità di tutte le Pubbliche Amministrazioni redatta su principi, bilanci e piano dei conti uniformi. La sperimentazione si è svolta negli anni 2012-2013 e 2014, e poi dal 2015 la nuova contabilità è stata adottata da tutti gli enti locali;
- che con Delibera di Giunta comunale n. 377/86489 del 21 dicembre 2011 "Adesione alla sperimentazione della nuova contabilità di cassa di cui all'art. 36 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118" il Comune di Vicenza si è avvalso della facoltà di attuare dall'anno 2013 la sperimentazione della contabilità economico-patrimoniale, del piano integrato dei conti e del bilancio consolidato e i relativi principi contabili, ai sensi dell'art. 2, c. 4, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e, pertanto, il bilancio consolidato è stato approvato per la prima volta nell'anno 2014 a valere sull'esercizio 2013;
- che le amministrazioni pubbliche adottano comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati;
- che l'art. 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
- che il punto 1 del "Principio contabile applicato del bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni, prevede che il bilancio consolidato del Gruppo di un'Amministrazione pubblica è approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, sulla base dei bilanci approvati dagli enti e società facenti parte dell'area di consolidamento;
- che il punto 2 del "Principio contabile applicato del bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni, prevede che venga definito il "gruppo amministrazione pubblica" comprendente gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica. La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione. Pertanto, **costituiscono componenti del "gruppo amministrazione pubblica"**:

"1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del decreto d.lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo.

Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2 del decreto d.lgs.118/2011 costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019 con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.”

- che il successivo punto 3 del “Principio contabile applicato del bilancio consolidato” - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 stabilisce i criteri di individuazione dell'area di consolidamento prevedendo che **fanno parte dell'area di consolidamento** le partecipazioni in società, organismi ed enti controllati, nonché in enti partecipati, purché non siano irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

VISTI:

- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 7/14216 del 31/01/2017;
- il rendiconto della gestione dell'anno 2017 con tutti i documenti e gli allegati relativi, reso ai sensi del D.Lgs. 118/2011 approvato con delibera del Consiglio comunale n. 27/62894 del 24/04/2018;
- il bilancio consolidato del Gruppo AIM dell'anno 2017 approvato nell'assemblea di AIM Vicenza Spa il 6/06/2018 e comunicato con nota di pgn 130832/2018;
- i bilanci dell'anno 2017 pervenuti da Viacqua Spa e Svt Srl e dalle altre società partecipate dal Comune di Vicenza;
- che la Giunta comunale ha visto e trasmesso al Consiglio Comunale lo schema di Bilancio Consolidato dell'anno 2017 in data 5/9/2018;

- la Relazione sulla Gestione 2017 e Nota Integrativa, di cui al punto 5 del "Principio contabile applicato del bilancio consolidato" - Allegato 4/4 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118 e successive modificazioni;
- la Relazione dei Revisori sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 10/9/2018;
- il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2015 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 15/09/2016;
- il Bilancio consolidato del Gruppo Comune di Vicenza dell'anno 2016 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21/9/2017;
- il Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- il D. Lgs. 23/6/11, n. 118;
- il DPCM 28/12/2011, il DM 4/8/16, il DM 30/3/16 e il DM 1/12/15;
- il Regolamento del Consiglio comunale, approvato con delibera consiliare n. 3/2563 del 10/1/2013 e successive modificazioni;
- lo Statuto del Comune di Vicenza;
- il Regolamento di contabilità, approvato con delibera consiliare n. 11/13015 del 14/2/2013 e successive modificazioni;
- il regolamento in materia di trasparenza per le cariche elettive e di governo in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 12/13034 del 14 febbraio 2013;
- la Relazione di fine mandato del Sindaco, Amministrazione 2013/2018, ai sensi art. 4, D.Lgs. 6/9/11 n. 149 e successive modificazioni, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 37/47217 del 27/03/2018;
- la deliberazione di Consiglio comunale n.31/99143 del 28/6/2018 relativa al giuramento del sindaco;
- del Referto Annuale del Sindaco, ex art. 148 del D.Lgs. 267/2000 (Tuel), PGN 86771 del 28/06/2017 inviato alla Corte dei Conti Sez. Regionale Veneto il 28/06/2017.

CONSIDERATO

- che nell'anno 2017 è stato raggiunto l'obiettivo del saldo di finanza pubblica di cui alla Legge 28/12/2015 n. 208;

Visto il seguente parere della Commissione consiliare “Controllo e garanzia” espresso nella riunione del 17 settembre 2018:

- favorevoli: i cons. Albiero Roberta, Berengo Andrea, Busin Filippo, Colombara Raffaele, Dalla Rosa Otello, Marchetti Alessandro, Siotto Simona, Tosetto Ennio e Zezza Loredana;
- si riservano di esprimere il parere in aula consiliare: i cons. Asproso Ciro e Zocca Marco.

Attesi i pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000.

UDITA la relazione dell'Assessore Tosetto,

DELIBERA

- 1) di approvare il bilancio consolidato dell'esercizio 2017 del Comune di Vicenza, **allegato A** alla presente deliberazione, per farne parte sostanziale ed integrante, comprendente:
 - a) il conto economico consolidato
 - b) lo stato patrimoniale consolidato;
- 2) di dare atto che al bilancio consolidato sono allegati:
 - la Relazione sulla Gestione 2017 e nota Integrativa (**allegato B**);
 - la Relazione dei Revisori resa ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera d-bis), del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in data 10.9.2018 (**allegato C**);
 - la tabella con i collegamenti internet ai bilanci degli enti partecipati (**allegato D**);
- 3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per dare attuazione agli obblighi di legge nei tempi previsti dalla normativa vigente.

IL PRESIDENTE
F.to Sorrentino

LA VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to Castagnaro

PARERI DIRIGENTI

“Parere favorevole alla presente proposta di deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica, art. 49 D.Lgs. 267/2000.

Addì 5/9/18

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Bellesia”*

“Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione del responsabile del servizio finanziario del Comune di Vicenza, art. 153 D.Lgs. 267/2000.

Addì 5/9/18

*IL RAGIONIERE CAPO
f.to Bellesia”.*

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO
DAL 6/10/2018 AL 20/10/2018
DIVENUTA ESECUTIVA IL 16/10/2018